



Statuto dell'Associazione Cacciatori Alto Adige

Deliberato dall'Assemblea plenaria dei Rettori il 14.5.1988;
modificato e integrato dall'Assemblea plenaria dei Rettori il 13.6.1992, il 29.4.2000 e il 29.11.2016

Capitolo I

Struttura, organi e rispettivi compiti e mansioni

Art. 1 Denominazione, stato giuridico, sede

1.1

L'Associazione Cacciatori Alto Adige (Südtiroler Jagdverband), di seguito abbreviata in ACAA (SJV) ha sede in Bolzano e può aderire alla Federazione Italiana della Caccia a tenore dell'articolo 1 dello Statuto della stessa. Ai sensi della legge-quadro statale dd. 7.12.2000, n. 383 e del disposto delle disposizioni del Codice civile in tema di associazioni, l'ACAA rappresenta un'associazione di promozione sociale. Ove indicato o opportuno, l'ACAA ha facoltà di aggregarsi ad altre associazioni venatorie.

1.2

L'ACAA si articola in organi a livello di provincia, di distretto e di riserva. Non persegue scopi politici ed economici. L'ACAA è apartitica.

1.3

La costituzione di questa Associazione è attua-

ta giusta previsione dell'art. 23 della L.P. 17 luglio 1987, n.14, quale associazione dei cacciatori nell'ambito della provincia.

1.4

L'ACAA limita la sua attività esclusivamente al territorio della provincia di Bolzano.

1.5

L'ACAA è una persona giuridica di diritto privato, riconosciuta come tale dalla Giunta Provinciale di Bolzano con delibera del 19.12.1988, n. 8248; in forza di legge esercita le funzioni pubblico-giuridiche a essa delegate nel campo della protezione, della conservazione e del miglioramento della fauna selvatica autoctona e dei rispettivi habitat nonché nel campo della gestione delle riserve di caccia di diritto.

Art. 2 Finalità, compiti

2.1

L'ACAA persegue come finalità principale la conservazione di un patrimonio faunistico sano e ricco di specie, che sia adeguato alle esigen-

ze dell'agricoltura e selvicoltura, e considera la tutela della selvaggina come una parte della tutela della natura. Con specifico riguardo cercherà di raggiungere il miglioramento e il ripristino degli ambienti naturali.

Finalità dell'ACAA è anche una gestione conservativa delle specie selvatiche cacciabili, nell'ottica della fruizione moderata e rispettosa di un bene naturale soggetto a riproduzione.

2.2

L'ACAA provvede inoltre:

- a) all'unione e all'organizzazione dei cacciatori e alla salvaguardia dei loro legittimi interessi nei confronti di terzi;
- b) ad adempiere ai compiti a essa affidati da parte della Provincia Autonoma di Bolzano nonché da altri enti o persone; questa attività è, ai sensi dell'art. 23 L.P. 17 luglio 1987, n. 14 («Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia»), attività di interesse pubblico;
- c) a organizzare corsi per aspiranti cacciatori;
- d) ad acquistare beni mobili e immobili che siano necessari per il raggiungimento delle finalità;
- e) a educare e preparare tecnicamente i cacciatori e ad assisterli in problemi di tecnica venatoria;



- f) a proporre o nominare propri esperti per i vari organi venatori, onde tutelare gli interessi della categoria;
- g) a prendere provvedimenti idonei ed efficaci in merito alla tutela della natura e degli habitat;
- h) a organizzare le manifestazioni ritenute necessarie per l'adempimento delle finalità indicate;
- i) a favorire il mantenimento di usanze e costumi venatori nonché della cultura venatoria, e in special modo del suono di corno da caccia;
- j) a informare l'opinione pubblica in merito alla caccia, alla tutela e alla difesa della selvaggina;
- k) all'organizzazione della sorveglianza venatoria nonché alla formazione professionale degli agenti venatori;
- l) alla promozione di studi scientifici e alla stilazione delle statistiche riguardanti l'andamento delle popolazioni selvatiche e gli abbattimenti effettuati;
- m) a promuovere iniziative di cinofilia;
- n) all'attribuzione di diplomi e distintivi di merito a persone che si siano rese particolarmente benemerite in campo venatorio;
- o) a istruire i cacciatori nel sicuro maneggio delle armi da caccia e a incentivare le esercitazioni di tiro in prospettiva venatoria;
- p) a stipulare con la Provincia Autonoma di Bolzano o con altri enti pubblici o privati convenzioni in linea con le finalità e i compiti dell'ACAA; ciò, con particolare riferimento alle tematiche della tutela faunistica e naturale, della caccia, della formazione, dell'ambiente.

2.3

L'ACAA è un'associazione non commerciale che non persegue fini di lucro. Ai sensi dell'art. 148, comma 8, del D.P.R. n. 917 dd. 22.12.1986, è interdetta la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale in genere, in qualsiasi forma, anche indiretta.

Art. 3 Soci

3.1 Soci ordinari

Sono soci ordinari dell'ACAA i titolari di un permesso di caccia annuale o d'ospite che, volontariamente associandosi, corrispondano entro i termini stabiliti la quota associativa annua.

Il direttivo ACAA, con delibera motivata, può conferire lo status di "socio onorario" a persone non in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 ma che vantino meriti particolari rispetto all'ACAA. I soci onorari non hanno diritto di voto né attivo né passivo; possono però partecipare alle manifestazioni della loro riserva di riferimento e alle Assemblee a carattere provinciale con funzione consultiva.

3.2 Diritti dei soci

Nell'ambito dell'Assemblea plenaria provinciale i soci sono rappresentati ed esprimono il voto tramite Delegati eletti. Essi hanno il diritto di contribuire alla formazione della linea d'operato, anche tramite prese di posizione e istanze. Hanno il diritto di partecipare alle attività e alle Assemblee periferiche, come pure hanno il diritto di fruire di tutte le infrastrutture, le dotazioni e i servizi predisposti dall'ACAA per il singolo socio. Essi vengono supportati dall'ACAA nell'adempimento dei propri compiti e nelle loro esigenze conformi alle norme statutarie.

3.3 Doveri dei soci

Ciascun socio ha il dovere di:

- a) difendere gli interessi della caccia e dell'ACAA;
- b) osservare le disposizioni del presente Statuto e tutte le ulteriori norme emanate dagli organi venatori;
- c) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia di caccia;
- d) comunicare in tempo utile agli agenti venatori le infrazioni alle norme sulla caccia;
- e) pagare la quota sociale annua e presentare domanda di rinnovo del permesso di caccia scritta e firmata.

3.4

Hanno diritto alla partecipazione all'amministrazione e gestione della riserva nonché diritto di elettorato attivo e passivo ai sensi del presente Statuto tutti i soci ordinari.

3.5

Lo status di socio ordinario, ivi incluso il diritto di diritto di elettorato attivo e passivo, è sospeso in presenza di un provvedimento di sospensione o in caso di mancato rinnovo del porto d'armi per fucile uso caccia per un periodo superiore a un anno.

3.6

Lo status di socio ordinario decade nel caso in cui il porto d'armi per fucile uso caccia sia stato revocato o ne sia stato negato il rinnovo e tutte i possibili rimedi di legge siano stati esperiti.

3.7

Lo status di socio ordinario permane durante il corso di una eventuale sospensione del permesso di caccia. In tale periodo la persona in oggetto ha il diritto di elettorato passivo solo nel caso in cui la sospensione del permesso di caccia non superi la durata di un anno. Essa conserva il diritto di voto.

3.8

Il direttivo di riserva, con delibera motivata, può conferire lo status di socio onorario" o "socio sostenitore" a persone non in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.

I soci onorari e i soci sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, possono però partecipare alle Assemblee e manifestazioni della riserva in questione.

Art. 4

Assunzione a soci ordinari

4.1

Per diventare socio, il titolare di porto d'armi per fucile uso caccia deve:

- a) firmare una richiesta, tramite la quale si dichiara disposto ad accettare lo Statuto e le deliberazioni regolarmente prese dagli organi associativi;
- b) versare la quota di entrata, quella annuale e gli altri oneri previsti.

Lo status di socio diviene operante dopo l'avvenuta assunzione come socio del richiedente. L'assunzione provvisoria in qualità di socio viene effettuata dal direttore dell'ACAA. Tale assunzione temporanea deve essere però ratificata almeno due volte l'anno dalla Giunta esecutiva dell'ACAA. Contro il diniego di assunzione a socio può essere presentato ricorso al Collegio dei probiviri ACAA, che decide in via definitiva.

Ad avvenuto versamento della quota di associazione annuale, lo status di socio permane per la durata di un'annata venatoria. L'annata venatoria inizia il 1° maggio di ogni anno e termina il 30 aprile di quello successivo.

4.2

L'appartenenza all'ACAA viene a decadere:

- a) quando la quota associativa non venga versata in tempo utile; in casi dubbi decide il Consiglio direttivo provinciale;
- b) in seguito a espulsione: questo provvedimento viene disposto dal Consiglio direttivo provinciale per gravi ragioni;
- c) in seguito a rinuncia volontaria (la rinuncia volontaria va comunicata all'ACAA con lettera raccomandata e diventa effettiva al termine dell'annata venatoria in corso);
- d) in caso di morte.

4.3

Lo status di socio non è trasferibile. Coloro i quali per qualsivoglia motivo abbiano perso lo status di socio, nonché i loro eredi e successori legittimi, non hanno diritto alla restituzione della quota di entrata o delle quote associative annuali, né possono rivendicare pretese sul patrimonio dell'ACAA.

4.4

Il permesso di caccia annuale o d'ospite, presupposto per l'ottenimento dello status di socio, viene rilasciato dall'ACAA in virtù delle prescrizioni di legge ai sensi della L.P. 14/1987, art. 25, e relativo regolamento di esecuzione, artt. 7 e 8.



4.5

Non è consentita l'assunzione a socio per un periodo di tempo limitato.

4.6

Non è consentita la cessione dello status di socio.

Art. 5 Struttura interna – Organi dell'ACAA

5.1

La struttura interna dell'ACAA muove da criteri di democrazia e di pari diritti e doveri per tutti i soci. Non è possibile una partecipazione alla vita associativa di carattere temporaneo. Tutte le funzioni associative di carattere onorifico vengono attribuite tramite elezioni. Tutti i soci possono candidarsi per rivestirle sulla base dei criteri e disposizioni di seguito specificati.

5.2

Sono organi dell'ACAA a livello provinciale:

- a) l'Assemblea plenaria dell'ACAA
- b) il Consiglio direttivo provinciale
- c) la Giunta esecutiva
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei revisori dei conti
- f) la Commissione disciplinare
- g) il Collegio dei Proviviri
- h) il Direttore

5.3

Sono organi dell'ACAA a livello distrettuale:

- a) l'Assemblea plenaria del distretto
- b) la Consulta distrettuale
- c) il Presidente distrettuale
- d) il Collegio dei Revisori dei conti

5.4

Sono organi dell'ACAA a livello di riserva:

- a) l'Assemblea plenaria della riserva
- b) la Consulta di riserva
- c) il Rettore
- d) il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 6 a) Assemblea plenaria dell'ACAA

6.1

L'Assemblea plenaria è composta dai Delegati delle riserve eletti dai soci. In base al numero dei soci delle singole riserve, a ciascuna riserva

spettano uno o più Delegati. In caso di impedimento, i Delegati possono farsi rappresentare da un altro membro della Consulta delegato per iscritto. I Delegati della riserva vengono eletti dai soci ordinari della riserva ogni cinque anni in conformità con il regolamento elettorale, art. 26.3, entro il 31 gennaio dell'anno elettorale. Il Rettore è il primo Delegato della riserva.

6.2

Intervengono altresì all'Assemblea, senza partecipare alle votazioni, i Commissari straordinari delle riserve, i membri del Consiglio direttivo provinciale, i Revisori dei conti dell'ACAA, i membri del Collegio dei Proviviri. Il Presidente ha la facoltà di invitare ospiti all'Assemblea.

6.3

L'Assemblea plenaria ordinaria viene convocata dal Presidente dell'ACAA, previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, una volta l'anno. L'Ordine del Giorno (O.d.G.) viene stabilito dal Consiglio direttivo provinciale.

L'Assemblea plenaria deve avere luogo entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

6.4

L'Assemblea plenaria può essere convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio direttivo provinciale lo ritenga opportuno; deve essere convocata quando ciò venga richiesto con motivata istanza, firmata individualmente da tanti Delegati quanti ne siano necessari per raggiungere almeno un terzo dei diritti di voto complessivi della provincia.

6.5

L'Assemblea plenaria sia ordinaria che straordinaria deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti Delegati, quanti ne siano necessari per raggiungere almeno la metà più uno dei diritti di voto complessivi della provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima, ma a un'ora di distanza, l'Assemblea è costituita validamente qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

6.6

Le deliberazioni dell'Assemblea plenaria vengono prese a maggioranza semplice, salvo quanto previsto ai successivi artt. 7.2 e 38.1. A parità di voti la deliberazione viene considerata non accettata.

6.7

L'Assemblea plenaria deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, tramite lettera o a mezzo e-mail indicanti luogo, data e Ordine del Giorno.

Art. 7 Compiti dell'Assemblea plenaria dell'ACAA

7.1

L'Assemblea plenaria provvede:

- a) all'approvazione del Conto consuntivo e del Bilancio preventivo della sede centrale dell'ACAA;
- b) a deliberare sugli argomenti indicati all'O.d.G.;
- c) all'elezione dei tre Revisori dei conti ai sensi dell'art. 29 e dei tre componenti la Commissione dei Proviviri ai sensi dell'art. 29, nonché alla nomina di una Commissione elettorale di tre persone;
- d) a deliberare l'adesione ad associazioni e organizzazioni venatorie;
- e) a deliberare eventuali modifiche dello Statuto.

7.2

Per l'approvazione di modifiche allo Statuto è richiesta una maggioranza qualificata di due terzi dei diritti di voto espressi dai Delegati presenti all'Assemblea.

Art. 8 b) Consiglio direttivo provinciale

8.1

Il Consiglio direttivo provinciale si compone dei seguenti membri: il Presidente ACAA, i Presidenti degli otto distretti venatori espressi dall'Assemblea plenaria dei rispettivi distretti, due membri eletti dai cacciatori di madrelingua italiana della provincia in loro rappresentanza, un membro eletto dai soci delle valli con idioma ladino, quale rappresentante del gruppo linguistico ladino.

Art. 9 Compiti del Consiglio direttivo provinciale

9.1

I presidenti distrettuali e i rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e ladino eleggono, con voto personale e segreto, il Presidente ACAA nonché il primo e il secondo Vicepresidente.

9.2

Il Consiglio direttivo provinciale provvede inoltre:

- a) all'orientamento degli indirizzi di massima



- inerenti l'attività dell'ACAA; alla convocazione dell'Assemblea plenaria e alla fissazione del relativo O.d.G. (in casi urgenti l'O.d.G. può essere integrato dal Presidente); alla compilazione dei Bilanci da sottoporre all'Assemblea plenaria; all'autorizzazione delle spese; all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente dell'ACAA; all'esecuzione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea plenaria;
- b) alla designazione dei rappresentanti dell'ACAA in seno agli organismi pubblici e in altre associazioni o consessi;
- c) all'elezione nel proprio seno, mediante votazione segreta, del primo e secondo membro sostituto per la Giunta esecutiva ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto, alla quale delega i propri poteri limitatamente a determinate materie;
- d) di caso in caso, alla delega ai distretti di determinati poteri;
- e) all'aggregazione delle riserve a determinati distretti;
- f) all'adempimento dei compiti affidati all'ACAA in base a disposizioni di legge e non espressamente delegati ad altri organi ai sensi di norme legislative e regolamentari oppure ai sensi del presente Statuto. Singoli incarichi amministrativi a livello di riserva possono anche essere affidati a organi periferici;
- g) alla ricomposizione in seconda istanza di controversie tra soci, tra soci e organi delle riserve o tra organi delle riserve;
- h) all'esame dei risultati elettorali a livello di riserva, al controllo della regolarità di svolgimento di dette elezioni e alla decisione in prima istanza su eventuali ricorsi relativi alle elezioni;
- i) alla ratifica delle dimissioni di funzionari dell'ACAA a livello provinciale, distrettuale e di riserva e alla loro sostituzione ai sensi degli artt. 25 e 26 del presente Statuto;
- j) alla eventuale sospensione temporanea o al sollevamento dall'incarico di quei funzionari dell'Associazione in ambito provinciale, distrettuale o di riserva, i quali siano incorsi in gravi violazioni degli obblighi amministrativi o in gravi inosservanze del presente Statuto o della legge sulla caccia, o in violazioni di disposizioni penali;
- k) all'emanazione di norme di attuazione al presente Statuto, tramite le quali possano essere chiariti dettagli, espresse interpretazioni e delegati taluni compiti;
- l) a deliberare in ordine all'assunzione di soci ordinari, laddove di norma questa competenza viene delegata al Direttore;
- m) a deliberare in ordine al conferimento dello status di socio onorario a carattere provinciale;
- n) allo scioglimento di Consulte di riserva o di distretto, qualora più della metà dei membri dell'organo in questione si siano dimessi dall'incarico;
- o) alla nomina di commissioni venatorie e gruppi di lavoro.

9.3

Il Consiglio direttivo provinciale è convocato dal Presidente dell'ACAA almeno tre volte l'anno e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, o anche quando la metà più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta motivata.

9.4

Le riunioni del Consiglio direttivo provinciale sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti, ed esso delibera a maggioranza assoluta.

9.5

Di ogni riunione il segretario, o altra persona incaricata, redige il relativo verbale, che sottoscrive insieme al Presidente.

9.6

Il voto è personale e diretto: in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.7

I membri di direttivo che senza giustificato motivo non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

9.8

Il Consiglio direttivo provinciale può anche deliberare su argomenti che non siano stati messi all'O.d.G.

9.9

Alla sostituzione dei membri di direttivo che venissero a cessare la propria carica si provvede con elezione parziale nel relativo distretto secondo le modalità di cui all'art. 27 del presente Statuto.

9.10 Mozione di sfiducia

Il presidente ACAA perde la sua funzione qualora almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo provinciale presentino una motivata mozione di sfiducia e questa venga approvata da almeno due terzi dei membri del direttivo, con indicazione della motivazione.

Art. 9 bis Rapporti di lavoro

9 bis 1

Per raggiungere i propri obiettivi istituzionali, l'ACAA si avvale prevalentemente di soci prestanti la loro collaborazione per libera scelta e a titolo onorifico.
In caso di necessità, l'ACAA può assumere col-

laboratori dipendenti o servirsi di liberi professionisti ed esperti, anche qualora rientranti fra i propri soci.

Art. 10 c) Giunta esecutiva

10.1

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dai due Vicepresidenti. Il Consiglio direttivo provinciale elegge inoltre due membri sostituiti, i quali intervengono in caso di impedimento di uno dei membri effettivi.

10.2

La Giunta esecutiva delibera, su delega del consiglio direttivo, in ordine a materie rientranti fra le proprie competenze ai sensi del presente Statuto. In caso di urgenza può deliberare anche su altri argomenti. Queste ultime deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo provinciale nella prima riunione successiva.

Art. 11 d) Presidente dell'ACAA

11.1

Il Presidente dell'ACAA deve essere cittadino italiano. Egli viene eletto secondo le modalità previste dall'art. 28 del presente Statuto.

11.2

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ACAA, ne firma gli atti, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali provinciali, vigila e controlla gli uffici e il personale addetto, sul cui conto decide in merito al trattamento lavorativo e retributivo, ed è responsabile di fronte all'Assemblea plenaria del perseguimento delle finalità statutarie. Ove necessario, il Presidente può delegare compiti ad altri membri del Consiglio direttivo provinciale.

11.3

Può adottare deliberazioni d'urgenza quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili. Le deliberazioni devono essere sottoposte poi, per la ratifica, al competente organo collegiale nella prima riunione successiva.

11.4

Convoca le sedute del Consiglio direttivo provinciale, ne stabilisce l'O.d.G. e le presiede.



11.5

Convoca la Giunta esecutiva.

11.6

Nel caso di dimissioni del Presidente o di altro impedimento, le funzioni vicarie sono esercitate, per l'ordinaria amministrazione, dal primo dei Vicepresidenti.

11.7

Qualora per dimissioni o altra causa la carica di Presidente si renda vacante, entro 60 giorni a decorrere dalla ratifica delle dimissioni o dal momento dell'abbandono per altra causa deve essere convocato il Consiglio direttivo provinciale, che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 12

Vicepresidenti dell'ACAA

12.1

I Vicepresidenti dell'ACAA esercitano i poteri delegati dal Presidente. Il primo Vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 13

e) Collegio dei Revisori dei conti dell'ACAA

13.1

I tre Revisori dei conti dell'ACAA vengono eletti dall'Assemblea plenaria dell'ACAA ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto. Essi controllano la contabilità della Centrale ACAA e ne riferiscono all'Assemblea.

13.2

Il Collegio dei Revisori dei conti ACAA ha sede presso la sede ACAA ed elegge dalle proprie fila un presidente.

13.3

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la contabilità dell'ACAA, redige le relative relazioni e le mette a disposizione del consiglio direttivo provinciale.

13.4

Il Collegio dei Revisori dei conti ha accesso a tutta la documentazione concernente l'amministrazione e la contabilità dell'ACAA.

Art. 14

f) Commissione disciplinare

14.1

La Commissione disciplinare viene nominata dal Consiglio direttivo provinciale per la durata di cinque anni ed è composta da tre membri effettivi e due sostituti.

14.2

La Commissione può sottoporre ad autorità competenti proposte di sospensione di permessi di caccia o di sospensione o revoca del porto d'armi per fucile uso caccia. Decide inoltre in merito all'eventuale revoca dello status di socio.

14.3

I membri della Commissione disciplinare devono essere soci dell'ACAA.

14.4

La Commissione elegge dalle proprie fila un presidente.

Art. 15

g) Collegio dei Proviviri

15.1

Il Collegio dei Proviviri si compone di tre persone, che non devono necessariamente essere socie dell'ACAA e che vengono elette dall'Assemblea plenaria ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto.

15.2

Il Collegio dei Proviviri giudica in via definitiva sulle controversie tra i soci, tra soci e organi dell'ACAA, nonché tra organi dell'ACAA. Espri-me pareri sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio direttivo e decide su di esse, ove richiesto.

15.3

Il Collegio dei Proviviri giudica in via definitiva sui ricorsi relativi alle elezioni a livello provinciale, e in seconda e ultima istanza sulle elezioni a livello di riserva e di distretto, nonché sui ricorsi aventi per oggetto il riconoscimento a socio.

15.4

Tutte le decisioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

Art. 15 bis

h) Il Direttore

15 bis 1

Il Direttore è responsabile della gestione della segreteria associativa e del relativo personale. Egli esercita le competenze attribuitegli o delegategli dal Presidente o dal Consiglio direttivo ed è abilitato alla firma di tutti gli scritti e i documenti non espressamente di competenza del Presidente.

Art. 16

a) Assemblea plenaria distrettuale

16.1

L'Assemblea plenaria distrettuale è costituita dai Delegati del distretto.

Il numero dei Delegati è in diretta relazione con il numero dei soci delle singole riserve, in conformità con l'art. 26.3 del presente regolamento. In caso di impedimento, i Delegati possono farsi rappresentare da un altro membro della Consulta delegato per iscritto. Intervengono all'Assemblea, senza diritto di voto, i membri della Consulta distrettuale, i rappresentanti del distretto in seno al Consiglio direttivo provinciale e i Revisori dei conti del distretto.

16.2 Compiti

L'Assemblea distrettuale provvede:

- all'approvazione del Conto consuntivo e del Bilancio preventivo del distretto;
- all'elezione del Presidente distrettuale, dei quattro ulteriori membri della Consulta distrettuale, dei Revisori dei conti del distretto e dei Delegati per il Consiglio direttivo provinciale;
- alla presentazione di proposte per la costituzione di comprensori di tutela e per il coordinamento della vigilanza venatoria;
- alla presentazione di suggerimenti e proposte al Consiglio direttivo provinciale o alla Consulta distrettuale;
- alla fissazione dei contributi al distretto da parte delle riserve.

16.3 Convocazione

L'Assemblea plenaria distrettuale ordinaria viene convocata dal Presidente distrettuale, previa delibera della Consulta distrettuale, almeno una volta l'anno entro il mese di marzo. Il relativo invito va effettuato almeno cinque giorni prima della data stabilita tramite lettera o a mezzo e-mail. Può essere convocata un'Assemblea plenaria straordinaria a cura del Presidente distrettuale, dietro delibera della Consulta distrettuale, ogniqualvolta ritenuto



necessario; essa deve essere convocata quando ciò venga richiesto tramite motivata istanza firmata individualmente da tanti Delegati quanti ne sono necessari per raggiungere almeno un terzo dei diritti di voto complessivi del distretto, contenente indicazione sui punti da trattare.

L'invito alle Assemblee plenarie distrettuali deve contenere l'O.d.G. stabilito dalla Consulta distrettuale. Spetta al Presidente distrettuale presiedere l'Assemblea.

L'Assemblea plenaria distrettuale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e in seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti Delegati, quanti ne siano necessari per il raggiungimento della metà più uno dei diritti di voto complessivi del distretto. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima, ma un'ora più tardi, l'Assemblea è costituita validamente qualunque sia il numero dei rappresentanti delle riserve presenti.

Art. 17

b) Consulta distrettuale

17.1 Costituzione

La Consulta distrettuale si compone di cinque membri: il Presidente distrettuale e quattro membri, eletti dall'Assemblea distrettuale ai sensi del punto 26.7 del presente Statuto. Alle sedute della Consulta distrettuale debbono essere invitati anche i rappresentanti del Distretto in seno al Consiglio direttivo provinciale.

17.2 Compiti

La Consulta distrettuale provvede:

- alla compilazione dei Bilanci del distretto da sottoporre all'Assemblea;
- all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea plenaria provinciale e allo svolgimento di eventuali compiti a essa affidati dal Consiglio direttivo provinciale;
- all'organizzazione delle mostre dei trofei e di altre manifestazioni che siano di interesse per la caccia e i cacciatori;
- all'elaborazione di proposte da sottoporre al Consiglio direttivo provinciale;
- alla ricomposizione di controversie tra soci o tra soci e organi di riserva, o tra organi di riserva.

17.3 Convocazione e presidenza

Le sedute della Consulta distrettuale vengono convocate nella maniera ritenuta idonea dal Presidente distrettuale, il quale le presiede. Deve essere convocata una seduta nel caso in cui tre membri della stessa lo richiedano per iscritto, indicandone i motivi. In questo caso il Presidente distrettuale convoca la Consulta nei termini di dieci giorni.

Art. 18

c) Presidente distrettuale

18.1

Il Presidente distrettuale viene eletto ai sensi dell'art. 26.6 del presente Statuto dall'Assemblea plenaria del distretto; egli deve essere associato all'ACAA e appartenere al distretto in questione.

18.2

Il Presidente distrettuale rappresenta le riserve del suo distretto in seno al Consiglio direttivo provinciale e ad altri organi venatori. È responsabile della gestione venatoria del suo distretto e provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi distrettuali. Egli è responsabile in prima persona di fronte al Presidente dell'ACAA. Nomina il suo Vice tra i componenti della Consulta distrettuale. Ha cura che venga redatto verbale di ciascuna seduta degli organi distrettuali.

Art. 18 bis

Mozione di sfiducia

Il Presidente distrettuale e/o la Consulta distrettuale o singoli membri di quest'ultima perdono le loro funzioni qualora almeno un terzo dei Delegati per l'Assemblea plenaria distrettuale presentino una motivata mozione di sfiducia e questa venga approvata da almeno due terzi dei Delegati per l'Assemblea plenaria distrettuale con decisione motivata.

Art. 19

d) Collegio dei Revisori dei conti del distretto

19.1

I tre componenti del Collegio dei Revisori dei conti del distretto vengono eletti dall'Assemblea plenaria distrettuale ai sensi dell'art. 26.8 del presente Statuto. Essi controllano la contabilità del distretto e ne riferiscono all'Assemblea plenaria distrettuale.

Art. 20

Le riserve

20.1

Ogni singola riserva di diritto indicata nella legge provinciale n. 14/87 rappresenta un organo a sé stante dell'ACAA.

20.2

La riserva ha la propria sede presso la residenza del relativo Rettore, se non diversamente stabilito dall'Assemblea plenaria.

20.3

Le riserve dispongono di proprie strutture amministrative e di una propria gestione finanziaria; al riguardo si attengono alle normative vigenti e alle direttive previste.

20.4

L'attività della riserva include tutte le funzioni demandate alla riserva stessa e previste dalle norme di legge, dal disposto dei regolamenti di esecuzione a leggi nonché dalle disposizioni del regolamento provinciale sulla caccia.

20.5

Le riserve, ai sensi e nell'ambito delle norme di legge, possono assumere e licenziare persone abilitate all'esercizio della professione di agente venatorio, e questo o da sole o a livello di Comunione di riserve.

Art. 20 bis

Compiti delle riserve

20 bis 1

Le riserve svolgono i compiti ed esercitano le attività di seguito elencati:

- rappresentano gli interessi dei propri soci;
- si curano della protezione della fauna selvatica e dei suoi habitat entro il loro territorio;
- possono prendere iniziative e adottare misure atte a conservare e migliorare le popolazioni di fauna selvatica e gli habitat, anche in cooperazione con altre riserve o con enti pubblici;
- provvedono, tramite un apposito regolamento interno sulla caccia, affinché l'esercizio venatorio avvenga ordinatamente, in un regime di equità per gli aventi diritto di caccia nella riserva e in un regime di sostenibilità per la fauna selvatica cacciabile;
- possono proporre e organizzare iniziative di formazione e aggiornamento indirizzate ai propri soci e anche ad aspiranti cacciatori;
- contrastano con tutti i mezzi disponibili la caccia di frodo, anche collaborando con gli organi di sorveglianza e con gli organi di pubblica sicurezza;
- tengono l'elenco dei propri soci;
- organizzano mostre, concorsi, eventi culturali e attività di vario genere funzionali al mantenimento e alla diffusione delle tradizioni venatorie locali, o di utilità al fine di conseguire gli obiettivi del presente Statuto;
- pongono in essere la pianificazione venato-

- ria e collaborano alle rilevazioni delle consistenze di fauna selvatica;
- j) svolgono tutti i compiti loro delegati da leggi e regolamenti di esecuzione della Provincia Autonoma di Bolzano e dal consiglio direttivo provinciale;
- k) ove opportuno e necessario stipulano convenzioni funzionali al conseguimento degli obiettivi associativi e traspongono inoltre nella pratica anche convenzioni siglate o incarichi assunti dall'ACAA nell'interesse delle riserve;
- l) approntano il conto consuntivo annuale relativo alle entrate e uscite, e lo producono in caso di richiesta dell'ACAA o di uffici pubblici che vi abbiano un interesse motivato.

Art. 20 ter

a) L'Assemblea plenaria della riserva

20 ter 1 Composizione

L'Assemblea plenaria della riserva è composta dai soci di quella riserva.

20 ter 2 Compiti

L'Assemblea plenaria della riserva provvede:

- all'approvazione del Conto consuntivo e del Bilancio preventivo;
- a fissare l'ammontare della quota sociale annua e della quota di entrata, in concordanza con le relative prescrizioni del Consiglio direttivo provinciale, e altre spese, compensi, oneri;
- all'elezione del Rettore, dei componenti della Consulta e dei Revisori dei conti e degli ulteriori Delegati spettanti per l'Assemblea plenaria distrettuale e provinciale;
- a deliberare il Regolamento interno della riserva e ad assegnare gli abbattimenti agli aventi diritto di caccia;
- a trasmettere suggerimenti agli organi preposti;
- a deliberare su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

20 ter 3 Convocazione e svolgimento

L'Assemblea plenaria della riserva è convocata dal Rettore previa delibera della Consulta in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio. L'Assemblea plenaria può essere convocata in via ordinaria ogniqualvolta la Consulta di riserva lo ritenga necessario; deve essere convocata quando lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei soci della riserva, con motivata domanda firmata individualmente e recante indicazione dell'Ordine del giorno da trattarsi. Le Assemblee gene-

rali di riserva, sia ordinarie che straordinarie, devono essere fissate in prima e in seconda convocazione. L'Assemblea plenaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di più della metà dei soci. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ma a un'ora di distanza, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni delle Assemblee generali di riserva sono valide quando riportano l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti. Le Assemblee generali devono essere convocate per iscritto o a mezzo correnda o e-mail, con preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 21

b) Consulta di riserva

21.1 Composizione

La Consulta di riserva è composta dal Rettore e da altri quattro membri, i quali vengono eletti dall'Assemblea plenaria ai sensi dell'art. 25.7 del presente Statuto. In riserve aventi fino a 10 soci, la Consulta può anche constare di tre soli componenti (il Rettore e altri due membri).

21.2 Compiti

La Consulta di riserva provvede:

- a stabilire gli indirizzi di massima attinenti all'attività della riserva;
- alla convocazione dell'Assemblea plenaria della riserva, stabilendone l'O.d.G.;
- alla compilazione dei Bilanci da sottoporre all'Assemblea plenaria;
- alla nomina del cassiere e del segretario della riserva;
- all'assunzione e al licenziamento del personale di vigilanza, il tutto dietro autorizzazione del Consiglio direttivo provinciale (art. 9.2-f), nonché al conferimento di incarichi ad altro personale ausiliario.

21.3

La Consulta di riserva è composta validamente quando siano presenti più della metà dei membri. Le deliberazioni vengono prese con maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Rettore.

21.4

Le sedute della Consulta vengono convocate ogniqualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o qualora ciò venga richiesto da almeno due membri della Consulta con istanza motivata, indicandone l'O.d.G.

21.5

I membri di Consulta che senza giustificato

motivo non prendano parte per tre volte consecutive alle sedute della Consulta decadono dalla carica.

Art. 22 c) Rettore

22.1

Il Rettore viene eletto dall'Assemblea plenaria della riserva ai sensi dell'art. 25.6 del presente Statuto. Egli è il rappresentante legale della riserva. È responsabile della corretta guida dei soci della sua riserva e cura l'esecuzione delle delibere degli organi della riserva e degli organi venatori preposti.

Può conferire di volta in volta particolari incarichi a singoli componenti della Consulta. Ha cura che venga redatto verbale di ciascuna Assemblea degli organi della riserva. Nomina tra i membri della Consulta il suo Vice, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 23

d) Collegio dei Revisori dei conti della riserva

23.1

I tre Revisori dei conti della riserva vengono eletti dall'Assemblea plenaria della riserva ai sensi dell'art. 25.8 del presente Statuto. Essi controllano la contabilità della riserva e ne riferiscono all'Assemblea plenaria.

Art. 23 bis

Mozione di sfiducia

Il Rettore e/o la Consulta di riserva o singoli membri di quest'ultima perdono le loro funzioni qualora almeno un terzo dei membri dell'Assemblea plenaria della riserva presentino una motivata mozione di sfiducia e questa venga approvata da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea plenaria della riserva, con decisione motivata.



Capitolo II

Regolamento per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione

Art. 24

Frequenza elettorale e candidature

24.1

Gli organi amministrativi dell'ACAA vengono eletti ogni cinque anni.

24.2

In occasione delle Assemblee per lo svolgimento delle elezioni possono essere rese note candidature o espresse proposte nominative. Le candidature o proposte depositate per iscritto antecedentemente all'Assemblea elettorale presso il presidente dell'organo oggetto di elezione (Presidente ACAA, Presidente distrettuale, Rettore), vanno enunciate nel corso dell'Assemblea elettorale. Il presidente della commissione elettorale è tenuto a offrire ai candidati la possibilità di presentarsi. Successivamente alla distribuzione delle schede di voto non possono più essere espresse proposte o raccomandazioni.

Art. 25

Elezione degli organi dirigenti della riserva

25.1 Scadenza

Le elezioni degli organi della riserva devono avere luogo entro il 31 gennaio dell'annata elettorale.

25.2 Assemblea plenaria straordinaria per le operazioni elettorali

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali viene convocata un'Assemblea plenaria straordinaria. Per quanto riguarda la convocazione e la regolare costituzione valgono le norme di cui all'art. 20 ter del presente Statuto.

25.3 Diritto di voto

In una riserva possono esercitare il diritto di voto i soci titolari di permesso annuale o d'ospite nella riserva stessa. Quando si tratta di elezioni ordinarie, essi devono essere stati titolari di permesso annuale o d'ospite nella riserva in questione nell'anno precedente le elezioni. Nel caso di elezioni anticipate nel corso del ciclo gestionale, hanno diritto di voto tutti

i soci ordinari iscritti alla riserva al momento delle elezioni.

25.4 Nomina della Commissione elettorale

L'Assemblea plenaria nomina una Commissione elettorale composta da tre membri; questa Commissione designa tra i propri componenti un Presidente. La Commissione elettorale è responsabile del regolare svolgimento delle elezioni. Il Presidente della Commissione elettorale presiede l'Assemblea plenaria straordinaria.

25.5 Le operazioni elettorali

L'Assemblea plenaria straordinaria elegge in operazioni separate:

- il Rettore;
- i membri della Consulta;
- gli eventuali ulteriori Delegati per l'Assemblea di distretto e per l'Assemblea provinciale;
- i Revisori dei conti.

Il voto è personale. Le elezioni avvengono mediante votazione segreta tramite schede. Non sono ammesse deleghe.

25.6 Elezione del Rettore

Il Rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto presenti. Qualora dopo la seconda tornata elettorale non si fosse ancora raggiunta la maggioranza assoluta, a partire dalla terza tornata vale la maggioranza semplice.

Lo stesso vale per l'elezione degli eventuali ulteriori Delegati per l'Assemblea distrettuale e per l'Assemblea provinciale.

25.7 Elezione della Consulta di riserva

Dopo l'elezione del Rettore si passa all'elezione della Consulta di riserva. Vengono eletti quattro membri della Consulta, cosicché questa risulta composta in tutto da cinque persone (il Rettore più quattro membri). I membri della Consulta di riserva vengono eletti a maggioranza semplice. In caso di parità di voti si effettuerà un ballottaggio. In riserve aventi fino a 10 soci, la Consulta può anche constare di tre soli componenti (il Rettore e altri due membri).

25.8 Elezione dei Revisori dei conti

L'elezione dei Revisori dei conti avviene a maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio. I Revisori dei conti non possono essere membri della Consulta, né

svolgere la funzione di cassieri.

25.9 Nomina del Vicerettore, del cassiere e del segretario

Il Rettore nomina il suo Vice, il quale deve essere membro della Consulta della riserva. La Consulta nomina inoltre un segretario e un cassiere. Tali incarichi possono essere attribuiti anche a membri della Consulta. La nomina del Vicerettore, del segretario e del cassiere può anche essere rimandata ad altra occasione.

25.10 Eleggibilità e decadenza dalla carica

- a) Sono eleggibili a Rettore, a membro della Consulta di riserva e a Delegato della riserva per l'Assemblea distrettuale e per l'Assemblea provinciale tutti i titolari di permesso annuale o d'ospite nella relativa riserva. Non sono eleggibili persone che nei tre anni precedenti le elezioni siano state oggetto di un provvedimento di sospensione del permesso di caccia annuale o d'ospite per un periodo superiore a un anno in una riserva della provincia di Bolzano o le quali entro detto periodo abbiano subito il ritiro o il mancato rinnovo per un periodo superiore a un anno del porto d'armi per fucile uso caccia. Non sono inoltre eleggibili le persone non in possesso di porto d'armi per fucile uso caccia, salvo il medesimo sia in fase di rinnovo e il rinnovo venga effettivamente concesso. Le persone a carico delle quali sia stato disposta la sospensione del permesso di caccia per più di un anno decadono dalla loro carica a partire dalla notifica del ritiro. Decadono dalla carica le persone a carico delle quali sia stata disposta la sospensione o la revoca del porto d'armi per fucile uso caccia per un periodo superiore a un anno. Può essere eletto Rettore solo chi sia socio dell'ACAA da almeno due anni.
- b) Riguardo all'eleggibilità dei Revisori dei conti vale quanto detto per i membri della Consulta, possono però essere eletti anche non-soci.
- c) Non è eleggibile chi abbia nella professione di guardiacaccia la propria attività di sostentamento, né chi abbia rapporti di lavoro subordinato con organi dell'Associazione.

25.11 Rielezione di organi di riserva per carica resa vacante

- a) In caso di dimissioni del Rettore o di sua cessazione dalla carica per altra causa, entro 40 giorni decorrenti dalla ratifica delle dimissioni o dal momento del recesso deve essere convocata un'Assemblea plenaria straordinaria, in occasione della quale verrà



eletto un nuovo Rettore in conformità con quanto disposto dal presente articolo.

- b) In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa di membri della Consulta, di eventuali Delegati della riserva per l'Assemblea distrettuale e per l'Assemblea provinciale o di Revisori dei conti, la relativa elezione suppletiva avverrà in occasione della prima Assemblea plenaria successiva, in conformità con quanto disposto dal presente articolo.

Art. 26

Elezione degli organi amministrativi distrettuali

26.1 Scadenza

Le elezioni degli organi amministrativi distrettuali devono avere luogo entro il 28 febbraio dell'annata elettorale.

26.2 Assemblea distrettuale straordinaria per le operazioni elettorali

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali viene convocata un'Assemblea straordinaria. Per quanto riguarda la convocazione e la regolare costituzione valgono le norme di cui all'art. 16.3 del presente Statuto.

26.3 Diritti di voto / Delegati

Ogni riserva dispone, in base al numero dei soci, di uno o più diritti di voto, che vengono espressi da Delegati eletti sulla base del seguente calcolo (quorum = 42):

da 1 a 63 soci:	un diritto di voto
da 64 a 105 soci:	due diritti di voto
da 106 a 147 soci:	tre diritti di voto
da 148 a 189 soci:	quattro diritti di voto
da 190 a 231 soci:	cinque diritti di voto

etc.
Il primo diritto di voto spetta al Rettore: egli è il primo Delegato della riserva.

26.4 Nomina della Commissione elettorale

L'Assemblea distrettuale straordinaria di cui sopra nomina una Commissione elettorale composta da tre membri; questa Commissione designa tra i propri componenti un Presidente. La Commissione elettorale è responsabile del regolare svolgimento delle elezioni. Il Presidente della Commissione elettorale presiede l'Assemblea plenaria straordinaria.

26.5 Le singole operazioni elettorali

Il voto è personale. Le elezioni avvengono a votazione segreta tramite schede. Il Rettore può delegare per iscritto un membro della

Consulta della riserva. Qualora a un membro della Consulta di riserva venissero attribuiti eventuali altri diritti di voto, ciò deve essere attestato per iscritto da almeno tre membri della Consulta della rispettiva riserva.

26.6 Elezione del Presidente distrettuale

Il Presidente distrettuale viene eletto a maggioranza assoluta dei diritti di voto di cui dispongono i Rettori o Delegati presenti all'Assemblea. Qualora dopo la seconda tornata elettorale non si fosse ancora raggiunta la maggioranza assoluta, a partire dalla terza tornata vale la maggioranza semplice.

26.7 Elezione della Consulta distrettuale

Dopo l'elezione del Presidente distrettuale si passa all'elezione della Consulta distrettuale. Vengono eletti quattro membri della Consulta, cosicché questa risulta composta in tutto da cinque persone (il Presidente più quattro membri). I membri della Consulta distrettuale vengono eletti a maggioranza semplice. In caso di parità di voti si effettuerà un ballottaggio.

26.8 Elezione dei Revisori dei conti

L'elezione dei Revisori dei conti avviene a maggioranza semplice. Non può essere eletto a revisore dei conti un membro della Consulta distrettuale, né il cassiere del distretto, né il Presidente distrettuale.

26.9 Nomina del Vicepresidente distrettuale, del cassiere e del segretario

Il Presidente distrettuale nomina il suo Vice, che deve essere membro della Consulta distrettuale. La Consulta nomina inoltre un segretario e un cassiere. Tali incarichi possono essere attribuiti a membri della Consulta stessa o anche a non soci. La nomina del Vicepresidente distrettuale, del segretario e del cassiere può essere rimandata anche ad altra occasione.

26.10 Eleggibilità e decadenza dalla carica

- a) Sono eleggibili a Presidente distrettuale, membro della Consulta, Delegato del distretto per il Consiglio direttivo provinciale e Revisore dei conti, tutti i cacciatori titolari di un permesso annuale o d'ospite in una delle riserve appartenenti al distretto in questione. Non sono eleggibili persone che nei tre anni precedenti le elezioni siano state oggetto di sospensione del permesso di caccia annuale o d'ospite per un periodo superiore a un anno in una riserva della provincia di Bolzano o le quali abbiano subito la sospensione o il ritiro del porto d'armi per

fucile uso caccia per un periodo superiore a un anno. Non sono inoltre eleggibili le persone non in possesso di porto d'armi per fucile uso caccia, salvo il medesimo sia in fase di rinnovo e il rinnovo venga effettivamente concesso. Le persone a carico delle quali sia stato disposta la sospensione o il ritiro del permesso di caccia per un periodo superiore a un anno decadono dalla loro carica a partire dalla notifica del ritiro. Decadono dalla carica le persone a carico delle quali sia stata disposta la sospensione o la revoca del porto d'armi per fucile uso caccia per un periodo superiore a un anno.

- b) Può essere eletto Presidente distrettuale solo chi sia socio dell'ACAA da almeno quattro anni.
c) Possono essere eletti Revisori dei conti anche non-soci dell'ACAA.
d) Non è eleggibile chi abbia nella professione di guardiacaccia la propria attività di sostentamento, né chi abbia rapporti di lavoro subordinato con organi dell'Associazione.

26.11 Rielezione di organi distrettuali per carica resa vacante

- a) In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa da parte del Presidente distrettuale o di un rappresentante del distretto in seno al Consiglio direttivo provinciale, entro 40 giorni decorrenti dalla ratifica delle dimissioni o dal momento del recesso deve essere convocata un'Assemblea plenaria straordinaria, in occasione della quale verrà eletto un nuovo Presidente distrettuale o un nuovo rappresentante del distretto in seno al consiglio direttivo provinciale, in conformità con quanto disposto dal presente articolo.
b) In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa di membri della Consulta o Revisori dei conti, la relativa elezione suppletiva avverrà in occasione della prima Assemblea plenaria ordinaria successiva, in conformità con quanto disposto dal presente articolo.

Art. 27

Elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano e ladino per il Consiglio direttivo provinciale

27.1

Ai fini dell'elezione dei due rappresentanti di madrelingua italiana in seno al consiglio direttivo provinciale vengono considerati i seguenti raggruppamenti distrettuali:

- 1) Bolzano, Bassa Atesina, Merano, Val Venosta;



2) Bressanone, Brunico, Alta Val Pusteria, Vipiteno.

In ciascuno dei due raggruppamenti viene convocata un'Assemblea dei soci di madrelingua italiana, nell'ambito della quale viene eletto il rappresentante di madrelingua italiana del raggruppamento per il Consiglio direttivo provinciale.

L'invito all'Assemblea viene effettuato o dal membro di direttivo in carica quale rappresentante di madrelingua italiana del raggruppamento in questione o dal Presidente dell'ACAA. Nessun socio può delegare il voto.

Il rappresentante viene eletto a maggioranza assoluta dai soci presenti. Qualora dopo la seconda tornata elettorale non si fosse ancora raggiunta la maggioranza assoluta, a partire dalla terza tornata vale la maggioranza semplice.

27.2

Il rappresentante del gruppo linguistico ladino in seno al consiglio direttivo provinciale viene eletto dai soci delle riserve delle valli ladine nell'ambito di un'apposita Assemblea plenaria dei Rettori interessati. Nessun socio può delegare il voto.

L'invito a detta Assemblea viene effettuato o dal rappresentante di madrelingua ladina in direttivo in carica o dal presidente dell'ACAA. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali valgono le disposizioni come espresse all'art. 20.3 del presente Statuto.

Il rappresentante viene eletto a maggioranza assoluta dei soci presenti. Qualora dopo la seconda tornata elettorale non si fosse ancora raggiunta la maggioranza assoluta, a partire dalla terza tornata vale la maggioranza semplice.

27.3

Per l'eleggibilità e la decadenza dalla carica dei rappresentanti oggetto del presente articolo si applicano disposizioni identiche a quelle valide per il presidente distrettuale (art. 26.10-a-b-d del presente Statuto).

Art. 28 Elezione del Presidente dell'ACAA, dei due Vicepresidenti e dei due membri sostituti per la Giunta esecutiva

Art. 28

Elezione del Presidente dell'ACAA, dei due Vicepresidenti e dei due membri sostituti per la Giunta esecutiva

28.1

Il Presidente dell'ACAA viene eletto dal Consiglio direttivo provinciale a maggioranza

assoluta di voti. In due ulteriori operazioni elettorali vengono eletti il primo e il secondo Vicepresidente a maggioranza assoluta di voti. Un Vicepresidente deve appartenere al gruppo linguistico italiano, eccetto il caso in cui il presidente stesso appartenga al gruppo linguistico italiano.

28.2 Elezione dei membri sostituti per la Giunta esecutiva

Il Consiglio direttivo provinciale elegge anche i due membri sostituti della Giunta esecutiva. Questa elezione avviene a maggioranza semplice.

Art. 29

Elezione del Collegio dei Revisori dei conti dell'ACAA e del Collegio dei Probiviri dell'ACAA

29.1

L'elezione del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri dell'ACAA viene effettuata nel corso della prima Assemblea plenaria dell'ACAA indetta nell'annata elettorale.

29.2

I tre Revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea plenaria a maggioranza semplice dei voti di cui dispongono i Rettori presenti. Dietro consenso dell'Assemblea plenaria è consentita l'elezione per acclamazione.

29.3

Anche i tre membri del Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea plenaria a maggioranza semplice dei voti di cui dispongono i Rettori presenti. Anche questi possono essere eletti per acclamazione dietro consenso dell'Assemblea plenaria.

29.4 Eleggibilità

I Revisori dei Conti e i Probiviri dell'ACAA non devono espletare contemporaneamente altre funzioni amministrative in un organo dell'ACAA.

Art. 30

Ricorsi elettorali

30.1

Avverso le elezioni a livello di riserva e di distretto è ammesso motivato ricorso al Consiglio direttivo provinciale nel termine di giorni sette dal giorno in cui le elezioni si sono concluse.

30.2

Avverso le decisioni di primo grado è ammesso motivato ricorso al Collegio dei Probiviri dell'ACAA.

30.3

I ricorsi possono essere depositati presso la Segreteria dell'ACAA o trasmessi alla stessa per mezzo di lettera raccomandata. In quest'ultimo caso fa fede, come data di deposito, la data del timbro postale.

30.4

I ricorsi il cui accoglimento non porterebbe variazioni all'esito delle votazioni sono improponibili.

30.5

I ricorsi avverso le elezioni a livello provinciale vengono sottoposti al Collegio dei Probiviri dell'ACAA.

Art. 31

Ratifica delle cariche

31.1

Salvo il caso di presentazione di ricorsi nei modi e nei termini previsti all'art. 30, tutti gli esiti elettorali a livello di riserva e di distretto devono essere ratificati dal Presidente dell'ACAA entro e non oltre il quindicesimo giorno dal deposito dei relativi verbali o dall'invio degli stessi a mezzo posta.

31.2

In caso di accoglimento di ricorsi, il Consiglio, o la Consulta dell'organo competente, dispone la ripetizione delle elezioni entro il termine di giorni trenta.

31.3

Fino alla ratifica dell'esito elettorale e al conseguente passaggio delle consegne, da effettuarsi entro dieci giorni dalla ratifica stessa, per l'ordinaria amministrazione resta in carica il precedente Consiglio direttivo o la precedente Consulta.

Art. 32

Durata della carica

32.1

Tutti i dirigenti dell'ACAA decadono dalla carica alla scadenza del ciclo quinquennale, qualunque sia stata l'epoca della loro elezione durante il decorso del ciclo quinquennale. Essi restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni e al relativo passaggio delle consegne.



32.2

Tutti i dirigenti dell'ACAA possono essere rieletti.

32.3

Qualora non si provveda al rinnovo delle cariche entro il 31 maggio dell'anno elettorale, il Presidente dell'ACAA può nominare un Commissario straordinario che provveda entro trenta giorni a indire nuove elezioni.

Art. 33

Nomina

di Commissari straordinari

33.1

Qualora una riserva o un distretto vengano a

trovarsi nell'impossibilità di deliberare, il Consiglio direttivo provinciale dispone la nomina di un Commissario che provveda alla gestione ordinaria della riserva o del distretto in questione, che nel termine di quattro mesi indica nuove elezioni. Il Commissario non ha diritto di voto.

33.2

Per gravi fatti di ordine organizzativo, amministrativo o disciplinare o per patenti violazioni delle norme statutarie, il Presidente dell'ACAA, sentito il Consiglio direttivo dell'ACAA, provvede allo scioglimento delle Consulte di riserva o distretto e alla nomina di un Commissario.

33.3

I provvedimenti di scioglimento dei Consigli direttivi e delle Consulte sono immediatamente esecutivi.

33.4

I Commissari straordinari esercitano le stesse competenze delle Consulte di riserva o di distretto che sono chiamati a dirigere. Essi hanno la facoltà di effettuare spese necessarie anche senza l'approvazione delle rispettive Assemblee generali.

Per il periodo in cui opera nel suo ruolo, il Commissario straordinario può chiedere il rimborso delle spese sostenute.

Capitolo III

Norme amministrative, transitorie e finali

Art. 34

Comunioni di riserve

34.1

Le Comunioni di riserve sono soggetti dell'ACAA con responsabilità propria. La Comunione di riserve limita il proprio campo di attività a quello che fa riferimento alle riserve di diritto che la compongono.

34.2 Obiettivo, scopo, mansioni

Obiettivo delle Comunioni di riserve è principalmente quello di provvedere comunemente al servizio di sorveglianza venatoria ai sensi della legge provinciale n. 14/87, art. 31, e di garantirlo. In particolare, le Comunioni di riserve sono tenute a garantire sul territorio di dette riserve una sorveglianza venatoria continuativa e sufficiente. Al di là di ciò le Comunioni di riserve possono intraprendere censimenti comuni delle consistenze faunistiche, esprimere proposte di pianificazione venatoria, ed anche assumersi compiti eventualmente loro delegati, la cui trasposizione risulti più facilmente attuabile a cavallo dei confini delle riserve.

34.3 Organi e legale rappresentante

A capo di ciascuna Comunione di riserve viene vi è una Consulta. Se compongono la Comunione di riserve un massimo di tre riserve, la Consulta della Comunione di riserve è formata

da tre rappresentanti di ciascuna Consulta delle riserve componenti. Se compongono la Comunione di riserve da quattro a sei riserve, la Consulta della Comunione di riserve è formata da due rappresentanti di ciascuna Consulta delle riserve componenti. Se compongono la Comunione di riserve più di sei riserve, la Consulta della Comunione di riserve è formata da un rappresentante di ciascuna Consulta delle riserve componenti.

La Consulta della Comunione di riserve resta in carica fino a che sono in carica i membri delle Consulte delle rispettive riserve. In seguito a nuove elezioni nelle riserve, la Consulta della Comunione di riserve viene ad essere composta o integrata sulla base delle anzi dette disposizioni.

La Consulta della Comunione di riserve elegge fra le proprie fila un presidente, che funge da legale rappresentante. Si considera eletta la persona che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dalla Consulta. Qualora dopo la seconda tornata elettorale non si fosse ancora raggiunta la maggioranza assoluta, a partire dalla terza tornata vale la maggioranza semplice.

La Consulta della Comunione di riserve nomina un cassiere e un segretario. Queste funzioni possono essere esercitate anche da non appartenenti alla Consulta.

Il presidente della Comunione di riserve si assume la posizione fiscale ai fini del versamento dell'IRPEF, della compilazione del modello 101 e del modello 770 e di tutto quanto via via dovuto e necessario.

34.4 Compiti e doveri della Comunione di riserve

La Comunione di riserve si prefigge il compito di garantire la sorveglianza venatoria tramite agenti venatori salariati fissi sul territorio delle riserve che la compongono. La Consulta della Comunione di riserve ha in particolare il compito di decidere in merito a motivazioni e scioglimenti di rapporti di lavoro, attenendosi in tale contesto alle disposizioni di cui all'art. 31 della legge provinciale n. 14/87 e a quelle del contratto collettivo nazionale per operai agricoli, del contratto integrativo provinciale e del contratto di servizio per agenti venatori.

La Comunione di riserve si impegna ad assumere esclusivamente agenti venatori in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale n. 14/87 per lo svolgimento di tale professione.

Lo scioglimento del rapporto di lavoro con un guardiacaccia deve essere deliberato all'unanimità dalla Consulta della Comunione di riserve.

34.5 Facoltà di impartire incarichi, responsabilità

La facoltà di impartire i compiti ai comuni agenti venatori spetta al presidente della Comunione di riserve. I Rettori delle singole riserve annesse, dietro accordo con il presidente, possono dare agli agenti venatori singoli incarichi in casi di necessità.



34.6 Responsabilità

La responsabilità sull'agente venatorio comunemente assunto ricade sulla Comunione di riserve. Qualora vengano attribuiti incarichi non conformi alle norme del diritto del lavoro e a quelle di sicurezza sul lavoro, risponde degli eventuali infortuni la riserva / il Rettore avente impartito il relativo incarico non conforme alle norme del diritto del lavoro e a quelle di sicurezza sul lavoro.

34.7 Modifica e scioglimento della Comunione di riserve

La Comunione di riserve può modificare la sua composizione con deliberazione della Consulta a maggioranza. In tale contesto essa può aggregare nuove riserve e consentire la fuoriuscita di riserve aderenti. Lo scioglimento della Comunione di riserve è possibile stante l'approvazione della Consulta con una maggioranza dei due terzi, a condizione che lo scioglimento stesso non provochi un ingiustificato scioglimento del rapporto di lavoro con l'agente venatorio.

34.8 Ripartizione delle spese

Tutti i costi correlati al comune agente venatorio vengono sostenuti comunemente dalle riserve annesse, ripartendoli in funzione della rispettiva superficie.

Art. 35 Patrimonio

35.1

Il patrimonio dell'ACAA e dei suoi organi periferici è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà, appartenenti all'ACAA e alle riserve, come risultanti da Bilanci e inventari.

35.2

In caso di scioglimento dell'ACAA provvederanno le singole Assemblee alla determinazione della destinazione dei rispettivi patrimoni. Il patrimonio residuo può andare a beneficio esclusivamente di un'altra organizzazione o associazione con finalità similari o essere impiegato a fini esclusivi di pubblica utilità, e ciò udita in merito la Giunta Provinciale quale organo di controllo ai sensi dell'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23.12.1996.

35.3

Il socio che per un qualunque motivo cessi di far parte dell'ACAA decade da ogni diritto sul patrimonio della stessa e dell'organo periferico al quale apparteneva.

35.4

È espressamente vietata la ripartizione fra gli associati, come pure qualsiasi forma di corresponsione diretta o indiretta ai medesimi, di utili di bilancio, avanzi di gestione, quote patrimoniali o altro tipo di valori patrimoniali durante la sussistenza dell'ACAA.

Art. 36 Norme finanziarie

36.1

Le spese correnti vengono coperte con le quote associative, le quote di entrata, eventuali redditi dal patrimonio sociale, offerte e contributi da parte di privati e di enti pubblici e altre eventuali entrate.

36.2

L'Assemblea plenaria dell'ACAA determina, anno per anno, l'impiego di quella parte delle quote associative che va inoltrata a organi dell'ACAA a livello provinciale.

Art. 37 Norme amministrative

37.1

Il Consiglio direttivo provinciale delibera il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Associazione.

37.2

Le riserve e i distretti sono tenuti a sottoporre alle rispettive Assemblee il conto consuntivo dell'attività finanziaria. Il controllo contabile è esercitato dai rispettivi collegi dei Revisori dei conti.

37.3

Le Consulte di riserva e di distretto sono tenute a trasmettere alla sede centrale dell'ACAA, a seguito di motivata richiesta da parte del Presidente di quest'ultima, il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo sottoscritti rispettivamente dal Rettore e dal presidente distrettuale, come pure la relativa relazione dei Revisori dei conti e un estratto di verbale dal quale ne risulti l'approvazione da parte della rispettiva Assemblea plenaria.

37.4

L'ACAA ha facoltà di esercitare controlli sulla gestione delle riserve e dei distretti sia attraverso l'esame dei Bilanci, sia disponendo ispe-

zioni in loco per mezzo di propri funzionari o dirigenti.

37.5

Può essere assunto personale proprio solo nei limiti delle disponibilità di Bilancio, ferma restando la esclusiva responsabilità amministrativa, finanziaria e fiscale, per i rapporti così instaurati, dell'organo che ha effettuato l'assunzione. Le riserve e i distretti non possono assumere obbligazioni finanziarie che non siano coperte dalla disponibilità dei propri Bilanci.

Art. 38 Indennità

38.1

Le funzioni di dirigente dell'ACAA nonché quelle di componente di Commissione sono svolte di norma a titolo onorifico, fatto salvo un rimborso spese.

38.2

È riconosciuta facoltà al Consiglio direttivo provinciale di attribuire rimborsi spese forfetari ai titolari di cariche provinciali o in relazione a incarichi specifici. Le relative deliberazioni debbono essere motivate.

Art. 39 Scioglimento dell'ACAA

39.1

Lo scioglimento dell'ACAA va deliberato dall'Assemblea plenaria dell'ACAA con maggioranza di almeno tre quarti dei complessivi diritti di voto dell'anno precedente.

39.2

L'Assemblea plenaria nomina uno o più liquidatori e ne stabilisce le competenze.

39.3

Il patrimonio residuo rimanente dopo l'avvenuta liquidazione viene fatto confluire in un altro ente con pari o analoghe finalità, sentite le relative Autorità.